

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Consiglio di Istituto

- Visto l'articolo 412 del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (*Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare*)
- Vista la legge n. 241/1990.
- visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria", modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
- premesso che lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo", recepita nel nostro ordinamento con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- premesso che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (C.M. 2 settembre 1998 n. 371);
- vista la direttiva del MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- vista la direttiva del MPI n. 104 del 30 novembre 2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- vista la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- vista la legge 30 ottobre 2008, n. 169 ;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 7: valutazione del comportamento);
- sentito il parere espresso dal Collegio dei Docenti riunitosi per ordine di scuola il 13.06.17 e il 14.06.17

DELIBERA n° 424

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone ed individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Offanengo 27.06.2017

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione mediante lo studio; persegue obiettivi culturali ed educativi finalizzati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-alunno.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

Art. 1 - Finalità educative delle sanzioni

- a. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che

configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

- b. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa Triennale adottato dall'Istituto.
- c. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
- d. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta se favorisce l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

Art. 2 – Diritti degli studenti

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. La scuola deve sempre garantire alle alunne ed agli alunni il diritto alla formazione e alla crescita culturale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la vita della scuola, a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva. In particolare, le studentesse e gli studenti hanno diritto a:

- una formazione che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
- una proposta culturale qualificata, aperta alla pluralità e al confronto delle idee;
- essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- partecipare attivamente e con responsabilità alla vita della scuola;
- una valutazione trasparente e tempestiva, anche finalizzata all'autovalutazione;
- conoscere il percorso didattico di ogni disciplina ed i criteri di valutazione;
- accedere, senza difficoltà di alcun tipo, all'offerta formativa proposta dalla scuola, comprese le attività aggiuntive e quelle integrative;
- partecipare ad iniziative finalizzate sia al recupero delle difficoltà di apprendimento e delle forme di svantaggio che all'ampliamento e all'approfondimento delle conoscenze;
- essere rispettati da tutto il personale scolastico;
- essere soggetto di un'attenta progettazione didattica personalizzata, in grado di garantire lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno;
- essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti;
- vivere in ambienti salubri e sicuri.

Art. 3 – Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare i doveri cui gli studenti devono adempiere in ogni momento dell'attività scolastica, anche al di fuori dell'edificio scolastico riguardano:

- la puntualità e la regolare frequenza
- l'impegno, la partecipazione e il coinvolgimento personale nell'attività didattica a scuola e a casa
- l'attenzione e la cura della persona, dell'abbigliamento e del materiale personale
- il comportamento corretto e rispettoso verso i compagni e tutto il personale della scuola
- l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature pubbliche e private
- l'osservanza delle norme organizzative dell'istituto e delle indicazioni dei docenti
- il rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute nonché delle norme relative alla tutela della privacy
- il riconoscimento della dignità e della persona umana.

Art. 4 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

- a. La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo è ritenuto responsabile qualora sia impossibile individuare la responsabilità individuale.
- b. Istruttoria. L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di plesso, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.
- c. Contestazione degli addebiti. L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata telefonicamente o per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.
- d. Contraddittorio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo Art. 9 - classificazione delle sanzioni -, dal numero **1** al numero **12** della scuola secondaria e dal numero **1** al numero **3** della scuola primaria possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 5 – Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità e, se possibile, al principio della riparazione del danno.
- b. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
- c. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.
- d. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi, anche se reiterate.
- e. Alla famiglia dell'alunno può essere offerta dal Consiglio di classe la possibilità di convertire le sanzioni dalla numero **13** alla numero **17** in attività a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; ecc.).

Art. 6 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni

- a. Vedi **Art. 4**, comma **e**, per quanto attiene i richiami da **1** a **12**.
- b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'Art. 4.

Art. 7 – Pertinenza della sanzione

- a. Le sanzioni vengono applicate in relazione a comportamenti non conformi al Regolamento avvenuti nel contesto scolastico, la cui causa può dipendere da diversi fattori.
- b. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 8 – Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. Qualora l'alunno a seguito del provvedimento disciplinare da **1** a **12**, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
- d. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 9 –Classificazione delle sanzioni

Sanzioni per gli alunni della scuola primaria

1. Ammonizione (verbale o scritta);
2. censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata;
3. sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;
la sospensione dalla scuola può riguardare anche ore di lezione e/o attività complementari (lezioni, laboratori, uscite sul territorio, partecipazione a manifestazioni o eventi, visite guidate e viaggi di istruzione ...);
4. esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;
5. espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico.

Sanzioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

- a. *Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica* – Si tratta di sanzioni definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.
 1. Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno.
 2. Richiamo verbale.
 3. Riflessione individuale con il docente
 4. Consegna da svolgere in classe (*)
 5. Consegna da svolgere a casa (*)
 6. Comunicazione telefonica o scritta alla famiglia.
 7. Ammonizione scritta sul diario personale.
 8. Ammonizione scritta sul registro elettronico di classe, riportata anche sul diario personale, firmata dal docente.
 9. Ritiro temporaneo, fino al termine della lezione o delle lezioni antimeridiane, di oggetti considerati non pericolosi.
 10. Ritiro temporaneo con riconsegna ai soli genitori, o a persone da loro delegate, di oggetti o sostanze considerati pericolosi.
 11. Sospensione, contestuale alla contestazione, dall'intervallo per uno/due giorni con affidamento a un docente.
 12. Convocazione dei genitori.

(*) la consegna di un lavoro, da svolgere a scuola o a casa, non si configura come l'aggiunta di ulteriori esercizi ai normali compiti o come esercizio di copiatura o scrittura ripetuta di frasi ma come un'attività mirata alla presa di coscienza e alla assunzione di responsabilità.

- b. *Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni* – Questo tipo di sanzione viene adottata dal Consiglio di Classe ed è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri espressamente individuati dallo Statuto.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

13. Sospensione dell'intervallo da 3 a 5 giorni.
 14. Sospensione dell'intervallo oltre 5 giorni.
 15. Sospensione/Esclusione da una o più attività complementari (laboratorio tenuto da esperti esterni, spettacoli teatrali, uscite didattiche e viaggi di istruzione ...).
 16. Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni.
 17. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.
 18. Allontanamento dalle lezioni e dalla scuola fino a tre giorni.
 19. Allontanamento dalle lezioni e dalla scuola fino a 15 giorni.
- c. *Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni* – Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dallo Statuto.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- d. *Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico* – L’irrogazione di questa sanzione da parte del Consiglio d’Istituto è prevista alle seguenti condizioni: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
- e. *Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi* – Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto **d** ed al ricorrere delle stesse condizioni lì indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti **d** e **e**, va evitato che l’applicazione di tali sanzioni possa determinare, quale effetto collaterale, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.

La nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l’allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell’Anno Scolastico

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti **b**, **c**, **d** e **e** possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca senza ombra di dubbio la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 10 – Corrispondenza mancanze – sanzioni

Scuola primaria

Si configurano come violazioni lievi, se saltuarie :	
l’arrivo in ritardo alle lezioni non accompagnati da un adulto che motivi	<p>Sono sanzionate con richiamo orale eventualmente accompagnato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riflessione individuale con il docente • comunicazione scritta sul diario personale. <p>Il possesso di materiale non autorizzato può implicare il ritiro temporaneo, fino al termine delle lezioni antimeridiane/pomeridiane, degli oggetti considerati non pericolosi. Il danneggiamento di strutture o materiali prevede il risarcimento del danno procurato.</p>
la mancata esecuzione di compiti e lo studio assegnati in classe e a casa	
la dimenticanza di materiale necessario per l’attività didattica	
i comportamenti scorretti durante le lezioni, il cambio dell’ora e gli spostamenti sia interni che esterni all’edificio scuola	
l’utilizzo in modo improprio di materiale e attrezzature scolastiche sia personale sia collettivo	
il possesso non autorizzato di materiale personale non scolastico, considerato non pericoloso	
il mancato rispetto delle disposizioni organizzative	
l’inosservanza delle principali norme igieniche	
un abbigliamento poco decoroso e inadeguato al luogo.	

<p>l'utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, in orario scolastico, anche fuori dall'aula per inviare SMS, telefonare, comunicare attraverso chat o social</p>	
<p>Si configurano come mancanze gravi:</p>	
<p>la reiterazione nel tempo delle mancanze considerate lievi</p>	<p>Sono sanzionate con:</p>
<p>gli atteggiamenti o frasi non rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ammonizione scritta sul diario scolastico,
<p>gli atteggiamenti fortemente provocatori nei confronti di compagni e docenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ammonizione scritta sul registro elettronico di classe riportata anche sul diario personale.
<p>la mancanza sistematica di cura dell'ambiente in cui ci si trova (aule, laboratori, palestra, mensa, servizi igienici, spazi esterni)</p>	<p>eventualmente accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riflessione individuale con il docente • momenti di riflessione collettiva.
<p>il danneggiamento, per dolo di suppellettili, arredi attrezzature materiali di proprietà della scuola o di terzi</p>	<p>L'ammonizione deve essere sempre restituita vistata dai genitori. In casi di reiterazione è prevista la convocazione dei genitori per un confronto educativo</p>
<p>la sottrazione, occasionale, di beni o materiali scolastici o di proprietà di terzi</p>	
<p>il possesso di oggetti pericolosi</p>	
<p>l'uso, occasionale, di espressioni volgari offensive della persona e della sua dignità</p>	<p>Il possesso e l'utilizzo di materiale non autorizzato può implicare:</p>
<p>la contraffazione, occasionale, di documenti scolastici (es. falsificazione firme/voti/assenze...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il ritiro temporaneo, fino al termine delle lezioni
<p>la messa in atto, occasionale, di azioni coercitive finalizzate a costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il ritiro temporaneo con riconsegna ai soli genitori, o a persone da loro delegate, di oggetti considerati pericolosi.
<p>l'utilizzo, ripetuto, del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, in orario scolastico, anche fuori dall'aula per inviare SMS, telefonare, comunicare attraverso chat o social</p>	<p>Il danneggiamento di strutture o materiali prevede il risarcimento del danno procurato o il ripristino delle condizioni ottimali.</p>
<p>Si configurano come mancanze gravissime:</p>	
<p>la contraffazione di documenti scolastici (es. falsificazione firme/voti/assenze ...)</p>	<p>Sono sanzionate con sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione.</p>
<p>atti di vandalismo</p>	<p>La sospensione dalla scuola può riguardare anche ore di lezione e/o attività complementari (lezioni, laboratori, uscite sul territorio, partecipazione a manifestazioni o eventi, visite guidate e viaggi di istruzione ...)</p>
<p>la sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola o di terzi</p>	
<p>l'inosservanza delle disposizioni relative alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza (salire su davanzali, arrampicarsi su cornicioni, spingere i compagni sulle scale, manomettere estintori) sia a scuola che durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione</p>	<p>Se la situazione lo richiede i docenti convocano i genitori per un confronto; in casi gravi la convocazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico.</p>
<p>utilizzo di oggetti pericolosi</p>	
<p>Le condotte a sostegno di comportamenti che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo, a partire dal "silenzio".</p>	
<p>Si configurano come atti di bullismo o cyberbullismo</p>	
<p>Atteggiamenti intenzionali e reiterati di prepotenza verbale o fisica nei confronti dei compagni</p>	<p>Il possesso e l'utilizzo di materiali pericolosi implica il ritiro temporaneo con riconsegna ai soli genitori, o a persone da loro delegate.</p>

L'uso intenzionale e reiterato di espressioni volgari e blasfeme offensive della persona e della sua dignità, sia a scuola che attraverso i social media	Il danneggiamento di strutture o materiali prevede il risarcimento del danno procurato o il ripristino delle condizioni ottimali.
La messa in atto, intenzionale e reiterata, di azioni coercitive finalizzate a costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine o compiti da copiare	
Gli atti, intenzionali e reiterati, volti a violare la dignità e il rispetto della persona, come insulti, umiliazioni e commenti denigratori nei confronti di compagni, sia a scuola che attraverso i social media	
La diffusione, intenzionale e reiterata, di testi, immagini, filmati e registrazioni vocali volti a ledere i diritti e le libertà fondamentali e a ferire la dignità e l'intimità di un compagno, con particolare riferimento a contenuti violanti, discriminatori o a sfondo sessuale, sia a scuola che sui social media	
L'esclusione, intenzionale e reiterata, di uno o più compagni dalle attività scolastiche e da gruppi classe sui social media	

In caso di reiterazione di mancanze gravissime o in presenza di azioni che possano risultare di grave pericolo per l'alunno o per la comunità scolastica è prevista l'intervento del Dirigente Scolastico che, sentiti i docenti, e dopo aver convocato i genitori, può sanzionare tali comportamenti con l'esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione o, nei casi più estremi, con l'espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

Scuola secondaria

Si configurano come violazioni lievi, se saltuarie :	
l'arrivo in ritardo alle lezioni senza validi motivi	Sono sanzionate con richiamo orale eventualmente accompagnato da: <ul style="list-style-type: none"> • riflessione individuale con il docente • consegna da svolgere in classe o a casa • comunicazione telefonica o scritta alla famiglia • ammonizione scritta sul diario personale. Il possesso di materiale non autorizzato può implicare il ritiro temporaneo, fino al termine della lezione o delle lezioni antimeridiane, degli oggetti considerati non pericolosi. Il danneggiamento di strutture o materiali prevede il risarcimento del danno procurato o il ripristino delle condizioni ottimali.
la mancata esecuzione di compiti e lo studio assegnati in classe e a casa	
la dimenticanza di materiale necessario per l'attività didattica	
la mancata consegna di documenti scolastici o comunicazioni debitamente firmate dai genitori	
i comportamenti scorretti durante le lezioni, il cambio dell'ora e gli spostamenti sia interni che esterni all'edificio scuola	
l'utilizzo in modo improprio di materiale scolastico sia personale sia collettivo	
il possesso non autorizzato di materiale personale non scolastico, considerato non pericoloso	
il danneggiamento, per negligenza di suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi	
il mancato rispetto delle disposizioni organizzative	
l'inosservanza delle principali norme igieniche	
un abbigliamento poco decoroso e inadeguato al luogo.	
Si configurano come mancanze gravi:	

la reiterazione nel tempo delle mancanze considerate lievi	<p>Sono sanzionate con ammonizione scritta sul registro elettronico di classe, riportata anche sul diario personale, firmata dal docente eventualmente accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riflessione individuale con il docente • consegna da svolgere in classe o a casa • sospensione, contestuale alla contestazione, dall'intervallo per uno/due giorni con affidamento a un docente • convocazione dei genitori. <p>Il possesso e l'utilizzo di materiale non autorizzato può implicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ritiro temporaneo, fino al termine della lezione o delle lezioni antimeridiane, degli oggetti considerati non pericolosi • il ritiro temporaneo con riconsegna ai soli genitori, o a persone da loro delegate, di oggetti o sostanze considerati pericolosi. <p>Il danneggiamento di strutture o materiali prevede il risarcimento del danno procurato o il ripristino delle condizioni ottimali.</p> <p>L'inosservanza del divieto di fumo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti.</p>
gli atteggiamenti o frasi non rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni	
gli atteggiamenti fortemente provocatori nei confronti di compagni e docenti	
la mancanza sistematica di cura dell'ambiente in cui ci si trova (aule, laboratori, palestra, mensa, servizi igienici, spazi esterni)	
il danneggiamento, per dolo di suppellettili, arredi attrezzature materiali di proprietà della scuola o di terzi	
la sottrazione, occasionale, di beni o materiali scolastici o di proprietà di terzi	
il possesso, ed eventuale uso, di sostanze nocive e oggetti pericolosi	
l'uso, occasionale, di espressioni volgari e blasfeme, offensive della persona e della sua dignità	
la contraffazione, occasionale, di documenti scolastici (es. falsificazione firme/voti/assenze...)	
la messa in atto, occasionale, di azioni coercitive finalizzate a costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine o compiti da copiare	
l'utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, in orario scolastico, anche fuori dall'aula per inviare SMS, telefonare, comunicare attraverso chat o social	
l'uso improprio di internet	
fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola.	
raccolta e diffusione, anche in rete, di testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza salvaguardare il dovuto rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.	
Si configurano come mancanze gravissime:	
la contraffazione di documenti scolastici (es. falsificazione firme/voti/assenze ...)	<p>Sono sanzionate con ammonizione scritta sul registro elettronico di classe, riportata anche sul diario personale, firmata dal docente eventualmente accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convocazione dei genitori • sospensione dell'intervallo da 3 a 5 giorni /oltre 5 giorni • sospensione/esclusione da una o più attività complementari (laboratorio tenuto da esperti esterni, spettacoli teatrali, uscite didattiche e viaggi di istruzione ...) • allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni o fino a 15 giorni • allontanamento dalle lezioni e dalla scuola fino a tre giorni o fino a 15 giorni.
atti di vandalismo	
la sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola o di terzi	
l'inosservanza delle disposizioni relative alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza (salire su davanzali, arrampicarsi su cornicioni, spingere i compagni sulle scale, manomettere estintori) sia a scuola che durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione	
utilizzo di oggetti e sostanze pericolosi	
i gesti, gli atteggiamenti, le frasi e i comportamenti discriminatori a contenuto/sfondo sessuale, di appartenenza razziale – religiosa o culturale perpetrati con qualunque mezzo inclusi i social	
Le condotte a sostegno di comportamenti che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo, a partire dal "silenzio".	

Si configurano come atti di bullismo o cyberbullismo	<p>Il possesso e l'utilizzo di materiali e sostanze pericolosi implica il ritiro temporaneo con riconsegna ai soli genitori, o a persone da loro delegate, di oggetti o sostanze considerati pericolosi.</p> <p>Il danneggiamento di strutture o materiali prevede il risarcimento del danno procurato o il ripristino delle condizioni ottimali.</p>
Atteggiamenti intenzionali e reiterati di prepotenza verbale e fisica nei confronti dei compagni	
L'uso intenzionale e reiterato di espressioni volgari e blasfeme offensive della persona e della sua dignità, sia a scuola che attraverso i social media	
La messa in atto, intenzionale e reiterata, di azioni coercitive finalizzate a costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine o compiti da copiare	
Gli atti, intenzionali e reiterati, volti a violare la dignità e il rispetto della persona, come insulti, umiliazioni e commenti denigratori nei confronti di compagni, sia a scuola che attraverso i social media	
La diffusione, intenzionale e reiterata, di testi, immagini, filmati e registrazioni vocali volti a ledere i diritti e le libertà fondamentali e a ferire la dignità e l'intimità di un compagno, con particolare riferimento a contenuti violenti, discriminatori o a sfondo sessuale, sia a scuola che sui social media	
L'esclusione, intenzionale e reiterata, di uno o più compagni dalle attività scolastiche e da gruppi classe sui social media	

Le mancanze che si configurino anche come reati verranno denunciate alle autorità competenti secondo i protocolli in essere.

**Art. 11 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni
Scuola primaria**

Ammonizione orale.	<p>Queste sanzioni possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili e quindi adottate dal docente di classe o da altro docente che rileva la mancanza o l'infrazione della norma.</p>
Ammonizione scritta sul diario dell'alunno.	
Censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata.	
Sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione la sospensione dalla scuola può riguardare anche ore di lezione e/o attività complementari (lezioni, laboratori, uscite sul territorio, partecipazione a manifestazioni o eventi, visite guidate e viaggi di istruzione ...)	<p>Questo tipo di sanzione viene adottata dal Consiglio di Interclasse (classi parallele) convocato in seduta straordinaria con la presenza dei soli docenti</p> <p>La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.</p>
Esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;	<p>Questo tipo di sanzioni viene adottata dal Dirigente Scolastico in presenza di comportamenti particolarmente gravi e che possano</p>
Espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico	

determinare situazioni di pericolo per l'alunno o per la comunità scolastica

Scuola secondaria

<p><i>Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:</i></p> <p>obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno</p> <p>richiamo verbale</p> <p>riflessione individuale con il docente</p> <p>consegna da svolgere in classe</p> <p>consegna da svolgere a casa</p> <p>comunicazione telefonica o scritta alla famiglia</p> <p>ammonizione scritta sul diario personale</p> <p>ammonizione scritta sul registro elettronico di classe, riportata anche sul diario personale, firmata dal docente</p> <p>ritiro temporaneo, fino al termine della lezione o delle lezioni antimeridiane, di oggetti considerati non pericolosi</p> <p>ritiro temporaneo con riconsegna ai soli genitori, o a persone da loro delegate, di oggetti o sostanze considerati pericolosi</p> <p>sospensione, contestuale alla contestazione, dall'intervallo per uno/due giorni con affidamento a un docente</p> <p>convocazione dei genitori .</p>	<p>Queste sanzioni possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili e quindi adottate dal docente di classe o da altro docente che rileva la mancanza o l'infrazione della norma.</p> <p>Nei casi più gravi o in presenza di reiterazione le stesse possono essere irrogate dal coordinatore di classe, dal responsabile di plesso, dal collaboratore del Dirigente o dal Dirigente stesso.</p> <p>Le ammonizioni scritte sul registro elettronico di classe devono essere comunicate immediatamente alla famiglia.</p> <p>Le comunicazioni alla famiglia e i richiami orali non devono essere necessariamente segnalate sul registro di classe ma il docente ne prende nota sul proprio registro personale.</p>
<p><i>Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:</i></p> <p>sospensione dell'intervallo da 3 a 5 giorni</p> <p>sospensione dell'intervallo oltre 5 giorni</p> <p>sospensione/esclusione da una o più attività complementari (laboratorio tenuto da esperti esterni, spettacoli teatrali, uscite didattiche e viaggi di istruzione ...)</p> <p>allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni</p> <p>allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <p>allontanamento dalle lezioni e dalla scuola fino a tre giorni</p> <p>allontanamento dalle lezioni e dalla scuola fino a 15 giorni.</p>	<p>Questo tipo di sanzione viene adottata dal Consiglio di Classe (*) convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti.</p> <p>La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.</p> <p>Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore di uno degli alunni coinvolti (come autore o come vittima) o nei casi in cui sussista un conflitto di interessi.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 15 gg dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.</p>
<p><i>Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni</i></p>	<p>Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto (*), convocato dal Dirigente Scolastico, previa</p>

<p>È comminata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:</p> <p>1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);</p> <p>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dallo Statuto.</p> <p>Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>	<p>audizione dell’alunno coinvolto e dei suoi genitori.</p> <p>La seduta è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell’alunno coinvolto. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 30 gg dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.</p>
<p>Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico</p> <p>È prevista alle seguenti condizioni: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.</p>	<p>(*) Si intende l’Organo Collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori.</p> <p>Il Consiglio di Classe, compresa la componente genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.</p> <p>Il Consiglio d’Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.</p>
<p>Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi</p> <p>È irrogata nei casi più gravi.</p>	

Art. 12 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

- a. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l’alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da 1 a 12; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori - quando possibile - per le restanti sanzioni.
- b. Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell’alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.
- c. Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all’alunno la possibilità di convertire l’allontanamento con attività in favore della comunità scolastica. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori.
- d. L’allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, con l’indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.
- e. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, anche in orario extrascolastico.

Art. 13 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti (1/12) è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico che, verificato il fatto, sentiti i docenti risponde in merito al reclamo in forma scritta se presentato in tale forma o oralmente se il reclamo è stato posto in tale forma.

Avverso i provvedimenti assunti da Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione Scolastica:

- a. entro 5 giorni dalla data della notifica, per le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni o attività alternative compresa la sospensione dell'intervallo fino a 5 gg. (dalla sanzione 12 alla sanzione 14);
- b. entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni (di norma a partire dalla sanzione n 15); l'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'Organo di Garanzia dovrà deliberare entro 10 giorni.

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione o dell'attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 5 gg. dalla notifica per il primo caso e di 15 gg. nel secondo, il provvedimento sarà reso esecutivo.

Art. 14 – L'Organo di Garanzia

- a. E' istituito apposito ORGANO DI GARANZIA, interno alla scuola, composto dal Dirigente, che lo presiede, due docenti designati dal Collegio dei Docenti e due genitori designati dal Consiglio d 'Istituto a cui è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento.
- b. I compiti dell'Organo di garanzia sono:
 - decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento;
 - formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
- c. L'Organo di Garanzia resta in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.
- d. L'Organo di garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.
- e. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza. In caso di parità si ripropone una seconda votazione, se anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione non è applicabile e decade. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l'astensione.
- f. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni.
- g. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Le decisioni assunte vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate.
- h. Per altre informazioni si rimanda al regolamento dell'Organo di Garanzia.